



STATUTO -ASSOCIAZIONE

"CER TI CHIAMA"

Sommario

TITOLO I - Denominazione - sede - durata - scopi dell'associazione	2
Articolo 1 - Denominazione e durata	2
Articolo 2 - Sede	2
Articolo 3 - Statuto	2
Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale	2
TITOLO II - Associati	3
Articolo 5 - Associati	3
Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati	5
Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati	5
TITOLO III - Organi associativi	6
Articolo 8 - Organi associativi	6
Articolo 9 - Assemblea	6
Articolo 10 - Consiglio Direttivo	8
Articolo 11 - Presidente	9
Articolo 12 - Segretario	9
Articolo 13 - Organo di controllo	9
Articolo 14 - Revisore legale dei conti	9
TITOLO IV - Patrimonio sociale	10
Articolo 15 - Patrimonio dell'Associazione	10
Articolo 16 - Risorse economiche	10
Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili	10
Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio	11
TITOLO V - Scioglimento e liquidazione	11
Articolo 19 - Liquidazione e devoluzione del patrimonio	11
TITOLO VI - Disposizioni generali	11
Articolo 20 - Libri sociali	11
Articolo 21 - Rapporti con gli Enti Pubblici	11
Articolo 22 - Personale retribuito	11
Articolo 23 - Disposizioni finali	12

TITOLO I - Denominazione - durata - sede - scopi dell'Associazione

1 Articolo 1- Denominazione e durata

È costituito, nel rispetto del Codice Civile, del D.lgs. 117/2017 e della normativa in materia, l'Ente del Terzo Settore denominato "**CER TI CHIAMA**", che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale. L'utilizzo dell'acronimo ETS è subordinato alla decorrenza dei termini previsti dall'articolo 104, comma 2, del Codice del terzo settore e all'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'Associazione ha durata illimitata.

2 Articolo 2 - Sede

L'Associazione ha sede in Ortona (CH) alla via Carlo Altobelli n. 2 – 66026 ed opera nel territorio nazionale. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma unicamente l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Il Consiglio Direttivo può stabilire l'istituzione di sezioni locali dell'Associazione che opererà sempre per il perseguimento degli scopi istitutivi.

3 Articolo 3 - Statuto

L'Associazione è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del D.lgs. 117/2017, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Associazione stessa. Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

4 Articolo 4 - Finalità e attività di interesse generale

L'Associazione persegue, senza fini di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività di interesse generale che si propone di svolgere sono indicate all'art. 5 lettera e) del D.lgs 3 luglio 2017 n. 117, ovvero: interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi.

Più precisamente, l'Associazione ha lo scopo di costituire una comunità di energia rinnovabile ai sensi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, dell'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e delle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 e di svolgere tutte le attività da queste consentite.

L'obiettivo principale dell'Associazione è fornire come comunità di energia rinnovabile benefici ambientali, economici e sociali a livello di comunità agli associati, promuovendo l'installazione di impianti a fonte rinnovabile e la riduzione dei costi energetici degli associati all'interno degli ambiti territoriali delimitati ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e dalle norme di attuazione dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001.

Per raggiungere lo scopo suddetto, l'Associazione potrà svolgere le seguenti attività:

- produrre, consumare, immagazzinare e vendere l'energia elettrica rinnovabile, anche tramite accordi di compravendita di energia elettrica rinnovabile e anche mediante la realizzazione di impianti a fonti rinnovabili, di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità ai sensi dell'art. 1 dell'Allegato A alla delibera ARERA n. 318/2020 anche mediante il convenzionamento di impianti a fonti rinnovabili di associati della Associazione o di soggetti terzi;

- organizzare la condivisione dell'energia elettrica rinnovabile prodotta dalle unità di produzione detenute dall'Associazione stessa ai sensi dell'art. 1, lett. o) dell'Allegato A alla Delibera ARERA n.318/2020, anche qualora la proprietà, la gestione o la qualifica di produttore per tali impianti siano di associati o di terzi convenzionati, fatti salvi gli altri requisiti previsti e il mantenimento dei diritti e degli obblighi degli associati come clienti;
- accedere a tutti i mercati dell'energia elettrica, direttamente o mediante aggregazione e fornire servizi di efficienza energetica o servizi energetici, anche sui mercati del dispacciamento o a favore dei gestori delle reti di trasmissione e/o di distribuzione.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore (CTS), attività diverse da quelle di interesse generale previste dal presente Statuto, purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte del Consiglio Direttivo. Fermo restando che non potranno essere svolte tutte le attività inibite alle comunità energetiche rinnovabili.

L'Associazione può percepire incentivi, ivi comprese le detassazioni fiscali ai sensi dell'art. 119, DL 34/2020 e dell'art. 16 bis, DPR 917/86 e può svolgere qualsiasi attività funzionale al raggiungimento dei propri fini sociali, ivi compresa l'acquisizione di diritti reali e obbligatori su unità immobiliari e di finanziamenti con concessione di tutte le necessarie garanzie.

L'Associazione è autonoma ed è effettivamente controllata dall'assemblea degli associati. L'adesione all'Associazione è aperta e volontaria.

L'eventuale importo della tariffa premio eccedentario, rispetto a quello determinato in applicazione del valore soglia di energia condivisa espresso in percentuale, sarà destinato ai soli consumatori diversi dalle imprese e/o utilizzato per finalità sociali aventi ricadute sui territori ove sono ubicati gli impianti per la condivisione.

L'Associazione può avvalersi di consulenti e fornitori terzi.

Gli associati nominano univocamente come responsabile del riparto dell'energia elettrica condivisa e la gestione delle partite di pagamento e di incasso verso le società di vendita e il GSE, la stessa Comunità Energetica, nella persona del proprio legale rappresentante che, dunque, svolgerà le funzioni di Soggetto Delegato.

È sempre prevista la possibilità di delegare soggetti terzi in qualità soggetto responsabile del riparto di energia elettrica, nel rispetto della normativa di settore applicabile. Le funzioni di soggetto delegato sono previste come gratuite salvo diversamente deliberato dall'assemblea dei soci e richiamato in sede di regolamento.

TITOLO II - Associati

5 Articolo 5 - Associati

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e i soggetti di diritto o Enti che ai sensi di legge ne possono essere soci. Possono far parte dell'Associazione persone fisiche, piccole e medie imprese, a condizione che la partecipazione alla comunità di energia rinnovabile non costituisca l'attività commerciale e/o industriale principale, associazioni con personalità giuridica di diritto privato, enti territoriali o autorità locali, comprese, ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) D.Lgs.199/21 le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, del terzo settore e di protezione ambientale, nonché, le amministrazioni locali contenute nell'elenco delle amministrazioni pubbliche divulgato dall'Istituto Nazionale di statistica (di seguito anche Istat), secondo quanto previsto dall'art.1 co.3 L.196/2009 situati nel territorio degli stessi Comuni in cui sono ubicati gli impianti di produzione detenuti dalla comunità di energia rinnovabile.

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche e Associazioni di Promozione Sociale che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.



Possono essere soci anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% delle APS associate.

Gli associati devono essere titolari di punti di prelievo o punti di immissione ubicati sulle reti di bassa tensione sottese alle medesime cabine di trasformazione di riferimento per ciascun gruppo di autoconsumo.

Possono far parte dell'Associazione tutti i clienti finali, in particolare i clienti domestici, ubicati nei perimetri specificati, privilegiando quelli appartenenti a famiglie a basso reddito o vulnerabili, e i produttori di energia aventi i requisiti sopra specificati.

L'adesione all'Associazione, nel rispetto dei requisiti, se non diversamente stabilito dall'Assemblea, è gratuita. È facoltà dell'Assemblea prevedere una quota associativa proporzionata per coprire i costi di funzionamento dell'Associazione.

• La partecipazione all'associazione è aperta e volontaria, e possono essere assunte due qualifiche di socio distinte:

i. Socio ordinario, necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;

ii. Socio volontario, non necessariamente in possesso dei requisiti per l'accesso ad una configurazione per l'autoconsumo diffuso;

I requisiti necessari per l'accesso al servizio di autoconsumo diffuso sono disciplinati dal TIAD e dal Decreto CACER.

I soci ordinari e volontari possono assumere la qualifica di:

- socio consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "consumer";
- socio produttore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito rispettivamente "producer";
- socio produttore e consumatore inserito all'interno di una configurazione per l'autoconsumo diffuso, di seguito "prosumer".

Chiunque voglia aderire all'Associazione successivamente alla costituzione della stessa deve:

- presentare domanda scritta, via PEC o racc.ta A.R., sulla quale decide il Consiglio Direttivo, il quale è tenuto a comunicare in forma scritta via PEC o racc.ta A.R., all'aspirante associato, le motivazioni dell'eventuale rigetto della domanda di ammissione;
- avere i requisiti di cui a l'art. 42 bis, DL 30 dicembre 2019, n. 162 e all'art. 3.2 dell'Allegato A alla delibera 318/2020 dell'Autorità di Regolazione Reti e Ambiente (ARERA), ovvero di cui alle future norme di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per essere membri della comunità energetica;
- dichiarare di accettare le norme dello Statuto e del Regolamento Esecutivo.

La valutazione del Consiglio Direttivo è fondata sui requisiti richiesti per la partecipazione all'Associazione e su quanto necessario a garantire la effettività dell'azione della comunità nel fornire benefici ai propri associati.

L'ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso. Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile per atto tra vivi e non rivalutabile. Il numero dei Soci è illimitato.

Sulla domanda di ammissione il Consiglio Direttivo decide entro 30 giorni e dell'eventuale rigetto è data comunicazione - motivandola - all'interessato entro 60 giorni, il quale può proporre ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

A seguito della comunicazione di ammissione, il nuovo socio provvede, entro 60 (sessanta) giorni, al versamento, se dovuta, della quota associativa relativa all'anno corrente, a pena di decadenza, fatta eccezione per le ammissioni che avvengono nel mese di dicembre che possono prevedere l'inizio degli



adempimenti di socio, ivi compreso il pagamento della quota associativa, dal gennaio dell'anno successivo.

6 Articolo 6 - Diritti e doveri degli associati

Gli associati hanno parità di diritti e di doveri nei confronti dell'Associazione che è organizzata secondo il principio generale della democraticità della struttura e dell'assenza di discriminazione fra le persone, fatto salvo quanto necessario a contribuire a combattere la povertà energetica ai sensi di quanto previsto al considerando 67 della direttiva 2001/2018.

Gli associati mantengono i propri diritti come clienti finali ai sensi della regolamentazione in materia di energia elettrica, compreso quello di scegliere il proprio venditore di energia elettrica.

Tutti gli associati hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- eleggere gli organi sociali ed essere eletti negli stessi;
- partecipare all'assemblea con diritto di voto, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa, se dovuta. Ciascun associato ha diritto ad un voto ed esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 20. I Soci dell'Associazione hanno il dovere di:

- rispettare il presente statuto ed il regolamento esecutivo interno;
- versare la quota associativa, se prevista, secondo l'importo e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Le prestazioni fornite dagli associati sono di norma e comunque prevalentemente gratuite, salvo eventuali rimborsi delle spese sostenute ed autorizzate dal Consiglio Direttivo e da quanto previsto nel Regolamento.

Gli associati individuano nella Comunità, in persona del Consiglio Direttivo, il soggetto c.d. Referente per adempiere alla gestione tecnica e amministrativa della richiesta di accesso al servizio alla valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA, e perché sia altresì responsabile del trattamento dei dati e controparte del contratto con il GSE per l'ottenimento dei benefici previsti dal servizio. Il Referente è il soggetto deputato a emettere fattura nei confronti del GSE relativamente agli importi spettanti, giusto mandato per svolgere tale ruolo. Nei limiti delle dichiarazioni rese ai sensi del D.P.R. 445/2000, egli è responsabile anche penalmente di quanto dichiarato e dei dati comunicati al GSE. L'assemblea, tuttavia, può deliberare di dare mandato senza rappresentanza ad un associato o a un produttore terzo di un impianto la cui energia elettrica prodotta sia rilevante per la CER, che risulti essere una ESCO certificata UNI 11352, individuato tra i soggetti che non versino in una delle condizioni di non ammissibilità di cui all'art. 6 dello Statuto, che acquisisce a sua volta il titolo di Referente, nel rispetto di quanto previsto dalle norme e provvedimenti delle autorità competenti. Il mandato senza rappresentanza ha una durata annuale tacitamente rinnovabile ed è revocabile in qualsiasi momento da parte dell'Assemblea. L'attività e le prestazioni demandate al soggetto Referente si intendono a titolo gratuito salvo previsioni di compensi modali eventualmente deliberati dall'assemblea.

7 Articolo 7 - Recesso, decadenza ed esclusione degli associati

Gli associati cessano di appartenere all'Associazione per recesso, decadenza, esclusione e per causa di morte.

Gli associati possono recedere in ogni momento e uscire dalla configurazione, fermo restando che i corrispettivi relativi all'annualità del recesso anticipato non verranno loro distribuiti

Può recedere l'associato che non intende continuare a essere parte dell'Associazione, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo con un preavviso di 30 giorni mediante PEC o lettera raccomandata A.R..

Statuto "CER TI CHIAMA"



Il recesso dell'associato ha effetto dalla data indicata dall'associato nel rispetto del preavviso indicato, può avvenire in qualsiasi momento ed è a titolo gratuito. Le eventuali quote associative non saranno rimborsate e gli eventuali finanziamenti conferiti rimarranno in essere ai termini e condizioni pattuiti, salvo che l'associazione deliberi diversamente.

È causa di esclusione dall'associazione la perdita dei requisiti stabiliti dal presente Statuto.

Gli associati sono tenuti a comunicare immediatamente all'Associazione il venir meno dei requisiti. Indipendentemente dall'esclusione dall'Associazione, con il venir meno dei requisiti per essere parte di comunità energetiche rinnovabili ai sensi della disciplina vigente, viene meno sia il rapporto associativo che qualsiasi beneficio connesso.

L'esclusione può essere dichiarata dal Consiglio Direttivo nel caso in cui l'associato:

- danneggi moralmente o materialmente l'Associazione;
- non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, ai regolamenti esecutivi interni o alle deliberazioni assunte dagli organi associativi.

L'esclusione è deliberata dal Consiglio Direttivo dopo che all'associato sia stato contestato in forma scritta il fatto che può giustificare l'esclusione, con l'assegnazione di un termine di trenta giorni per eventuali controdeduzioni. L'interessato può proporre ricorso all'Assemblea degli associati, che delibererà sull'accoglimento dello stesso alla prima assemblea successiva alla decisione del Consiglio Direttivo.

L'associato receduto o escluso non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III - Organi associativi

8 Articolo 8 - Organi associativi

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Tesoriere;
- Organo di controllo quando previsto ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 117/2017
- Organo di revisione quando previsto ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 117/2017.

Tutte le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione, ad eccezione degli eventuali componenti dell'Organo di controllo o dell'Organo di revisione in possesso dei requisiti di cui al co.2 art. 2397 del Codice Civile.

Le norme sull'ordinamento interno sono ispirate a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti degli associati.

9 Articolo 9 - Assemblea

L'assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria sia straordinaria tutti gli associati al momento dello svolgimento dell'assemblea medesima. L'assemblea indirizza tutta l'attività dell'Associazione, ed inoltre:

- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale;
- delibera sull'eventuale quota associativa;
- delibera anche mediante appositi regolamenti esecutivi interni sull'utilizzo degli importi di cui all'art. 42 bis, commi 8 e 9, DL30 dicembre 2019, n. 162 (la tariffa incentivante ai sensi del DM 15.09.2020 e il contributo per la valorizzazione dell'energia elettrica condivisa ai sensi della delibera ARERA 318/2020), nonché, degli ulteriori importi che dovessero essere riconosciuti alla Comunità Energetica



dai provvedimenti attuativi dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per la destinazione alla riduzione dei costi energetici degli associati anche tramite compensazione per gli eventuali rimborsi di pagamenti delle bollette ove la comunità deliberi di accettare la delegazione di pagamento per le bollette degli associati ai sensi dell'art. 42 bis, comma 5, lett. c) DL 162/2019 o per la destinazione degli importi stessi a iniziative di carattere sociale e a tutela della povertà energetica o per la riqualificazione ambientale o il sostegno sociale nell'area della comunità, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili in cui il produttore sia la Comunità Energetica, sia nel caso di impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ma gestiti come produttore da soggetto terzo o un associato della Comunità Energetica, secondo quanto previsto dalla Delibera 318/2020 di ARERA;

- nomina il Presidente e l'organo deputato all'amministrazione, sia esso monocratico o collegiale, il Segretario ed i membri dell'Organo di controllo ed il Revisore ed eventualmente, li revoca;
- approva entro il 31 maggio di ogni anno il bilancio di esercizio e, nei casi in cui fosse obbligatorio per legge, il bilancio sociale;
- delibera sulla responsabilità degli organi sociali;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello Statuto;
- approva eventuali regolamenti interni;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione;
- delibera sulle impugnazioni delle delibere del Consiglio Direttivo che respingono domande di ammissione o che procedono all'esclusione di un associato;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla Legge o dal presente Statuto;

L'Assemblea è convocata dal presidente presso la sede dell'Associazione o in altro luogo, almeno una volta all'anno, entro 150 (centocinquanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio di esercizio e, se richiesto, del bilancio sociale e per il rinnovo delle cariche venute a scadere.

L'assemblea deve inoltre essere convocata ogniqualvolta lo stesso Presidente o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o in sua assenza dal vicepresidente, o in assenza di entrambe le cariche, dal più anziano del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è convocata mediante avviso, contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, dell'eventuale data di seconda convocazione e l'elenco delle materie da discutere, inviato ad ogni associato a mezzo di qualsiasi strumento di comunicazione che garantisca la prova dell'avvenuta ricezione, almeno otto giorni prima dell'assemblea.

In difetto di convocazione, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipino di persona o siano rappresentati per delega tutti gli associati.

Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti a libro soci al momento della convocazione. Si considera quale data d'iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell'associato.

Ciascun associato esprime un solo voto.

Nell'assemblea il 60% (sessanta per cento) dei voti è assegnato ai soci fondatori in parti uguali così suddivise:

1. D'Alesio Angelamaria	6,00%
2. Perruna Elisabetta	6,00%
3. Vitulli Carolina	6,00%
4. Barbella Laura	6,00%
5. Gaspari Cinthia Mahuela Giud	6,00%



- | | |
|----------------------|-------|
| 6. De Vita Roberto | 6,00% |
| 7. Cavacini Consilio | 6,00% |
| 8. Gallo Martina | 6,00% |
| 9. Schilirò Stefano | 6,00% |
| 10. Schilirò Samuele | 6,00% |

Il rimanente 40% (quaranta per cento) è suddiviso tra i soci ordinari e volontari qualunque sia il numero nel tempo. La variazione del numero dei soci ordinari e volontari comporta la rideterminazione automatica della percentuale di voti assegnati ad ognuno di essi, fermo restando che la loro quota totale non potrà superare il 40% (quaranta per cento) dei voti dell'assemblea.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione, da effettuarsi dopo che siano trascorse almeno due ore dalla prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria sono assunte col voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

L'Assemblea straordinaria modifica lo Statuto dell'Associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli Associati.

Il voto si esercita in modo palese, tranne quelli riguardanti le persone.

Nelle deliberazioni che riguardano la propria responsabilità, i componenti del Consiglio Direttivo non ha diritto di voto. Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti i Soci.

L'assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale degli associati partecipanti o dei loro delegati nel luogo fissato dall'avviso di convocazione.

Le riunioni dell'assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché, di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

10 Articolo 10 – Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza del Consiglio Direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di quest'organo:

- eseguire le deliberazioni dell'assemblea;

- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'assemblea;
- predisporre il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge;
- predisporre tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati.

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di componenti che va da 3 a 7 eletti dall'assemblea tra gli associati, per la durata di anni 3 e sono rieleggibili per 3 mandati. Al Consiglio Direttivo si applica l'articolo 2382 del Codice civile, riguardo le cause di ineleggibilità e di decadenza. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del Codice civile. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Nel caso in cui è composto da soli tre membri esso è validamente costituito e delibera quando sono presenti tutti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

11 Articolo 11- Presidente

Il Presidente presiede l'assemblea degli associati, coordinando i lavori. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione dei deliberati dell'assemblea; coordina le attività dell'Associazione; è consegnatario dei mezzi di esercizio e dei beni in uso all'Associazione; firma ogni atto autorizzato dall'assemblea.

12 Articolo 12 - Segretario

Il Segretario:

- organizza le riunioni dell'Assemblea;
- redige i verbali delle riunioni dell'Assemblea;
- svolge i compiti che gli vengono assegnati dal Presidente

13 Articolo 13 - Organo di Controllo

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti. Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di Amministratore Unico o membro del Consiglio Direttivo.

14 Articolo 14 - Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno, l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro. La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.





TITOLO IV - Patrimonio sociale

15 Articolo 15 - Patrimonio dell'Associazione

Il patrimonio dell'Associazione è indivisibile, sia durante la vita dell'Associazione che in caso di suo scioglimento.

Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ivi compresa la riduzione dei costi energetici dei soci, eventualmente anche attraverso il pagamento delle loro bollette con i ricavi della Comunità.

16 Articolo 16 - Risorse Economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento da:

- a) eventuali contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari, ivi compresi gli incentivi previsti dall'art. 42bis, DL 162/2019, ovvero dai futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001, per gli impianti a fonti rinnovabili detenuti dalla Comunità, ivi comprese le detrazioni fiscali con esclusione dei contributi incompatibili ai sensi dell'art. 42bis, DL 162/2019 e DM 15.09.2020 con il pagamento degli incentivi;
- b) contributi degli associati a fondo perduto ed eventuali finanziamenti degli associati senza interessi;
- c) eredità, donazioni e legati sia da associati che da non associati;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) erogazioni liberali di qualsiasi tipo degli associati e dei terzi;
- g) le restituzioni dei benefici di cui all'art. 42 bis, comma 8, lett. B) DL 162 e gli incentivi previsti da l'art. 42 bis, comma 9, lett. a) DL 162/2019, ovvero dei benefici spettanti alla Comunità ai sensi dei futuri provvedimenti di recepimento dell'art. 22 della Direttiva 2018/2001 incassati dalla Comunità;
- h) altre entrate compatibili con le finalità sociali, ivi inclusi i ricavi di vendita dell'energia, la cessione di crediti fiscali e i proventi degli altri servizi previsti nell'oggetto sociale.

L'Associazione è tenuta per almeno tre anni alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonché, per le risorse economiche di cui alla lettera f), della documentazione relativa alle erogazioni liberali.

L'Associazione può prevedere che gli incentivi riconosciuti agli impianti a fonti rinnovabili di proprietà o comunque detenuti dalla Comunità siano devoluti all'associazione per il pagamento delle bollette degli associati.

Non costituisce distribuzione di utili la corresponsione agli associati in forma (i) di pagamento delle bollette degli associati clienti finali o (ii) in denaro, (iii) di restituzione dei costi di investimento per gli impianti di terzi detenuti dalla Comunità di tutti o quota parte dei ricavi per restituzioni ai sensi dell'art. 42bis, comma 8 DL 162/2019 ovvero degli incentivi di cui all'art. 42bis, comma 9, DL 162/2019 e del DM 15.09.2020 ovvero dei ricavi per la vendita dell'energia prodotta dagli impianti a fonti rinnovabili detenuti dall'Associazione. Tale corresponsione costituisce oggetto dell'attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5, d.lgs. 117/2017 e rientra nella fornitura di benefici ambientali, economici e sociali ai membri dell'associazione ai sensi dell'art. 42bis, comma 3, lett. c).

17 Articolo 17 - Bilancio d'esercizio e scritture contabili

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio ed il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.



Entro centocinquanta giorni dalla chiusura dell'esercizio il Consiglio Direttivo deve sottoporre all'assemblea degli associati per l'approvazione un bilancio redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio così formato, una volta approvato dall'Assemblea, è depositato entro il 30 giugno di ogni anno nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorquando sarà istituito.

18 Articolo 18 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché, fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. lgs. 117/2017 a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri Ente del Terzo Settore che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura. L'Associazione ha l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

TITOLO V - Scioglimento e liquidazione

19 Articolo 19 - Liquidazione e Devoluzione del patrimonio

L'Associazione può essere sciolta con deliberazione dell'assemblea straordinaria.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, verranno nominati uno o più liquidatori, muniti dei necessari poteri.

In caso di estinzione o scioglimento il patrimonio residuo è devoluto ad altri Enti del Terzo Settore individuati con delibera del Consiglio Direttivo su conforme parere del competente Ufficio del Registro del Terzo settore.

TITOLO VI - Disposizioni generali

20 Articolo 20 - Libri sociali

L'Associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli Associati;
- b) il libro delle riunioni e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche gli eventuali verbali redatti per atto pubblico.

Tutti gli Associati in regola con il versamento della quota associativa, se dovuta, hanno il diritto di esaminare i libri sociali facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, il quale ne consentirà l'esame personale presso la sede dell'Associazione con facoltà di farne copie ed estratti a spese dell'Associazione.

21 Articolo 21- Rapporti con gli Enti Pubblici

Le convenzioni e i rapporti tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche, secondo quanto stabilito dall'art. 55 del D.lgs 117/2017 o altre modalità ammissibili ai sensi di legge, sono deliberate e stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante, o da un suo delegato. Copia di ogni convenzione è custodita presso la sede dell'Associazione.

22 Articolo 22 - Personale retribuito

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri Soci, qualora ciò sia funzionale allo svolgimento dell'attività di interesse generale.



I lavoratori dipendenti eventualmente assunti dall'Associazione avranno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi nazionali. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non potrà essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.

Eventuali rapporti tra l'Associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da appositi regolamenti.

23 Articolo 23 - Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente statuto, valgono le norme del Codice del Terzo Settore e, per quando da esso non previsto, del Codice Civile e dalle altre leggi in materia.

I soci Fondatori:

1. D'Alesio Angelamaria *Angelamaria D'Alesio*
2. Perruna Elisabetta *Elisabetta Perruna*
3. Vitulli Carolina *Carolina Vitulli*
4. Barbella Laura *Laura Barbella*
5. Gaspari Cinthia Mahuela Giud *Cinthia Mahuela Giud Gaspari*
6. De Vita Roberto *Roberto De Vita*
7. Cavacini Consilio *Consilio Cavacini*
8. Gallo Martina *Martina Gallo*
9. Schilirò Stefano *Stefano Schilirò*
10. Schilirò Samuele *Samuele Schilirò*

AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Chieti
Ufficio Territoriale di Ortona

Il presente atto è stato qui registrato il 19 FEB. 2025

al n. 34 serie 3

Versamento di € 200,00 effettuato il 19 FEB. 2025



Il funzionario **Ginseppe Brienza (*)**

(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Marco Di Pasquale
O.d.S. n. 26/2020 prot. n. 2388/RIG del 01 settembre 2020